PORTANTE PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DEL PO E DEL TICINO

Art. 1

E' data facolta' al Governo di sospendere le scadenze dei pagamenti delle imposte dirette a tutto il 31 dicembre 1872, a favore dei contribuenti compresi in quei comuni che verranno indicati con decreto Reale come danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino.

Versione in vigore dal 23 luglio 1872, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante provvedimenti pei danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino
Estremi	Legge 30 giugno 1872, n. 891
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1872

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-provvedimenti-pei-danneggiati-dalle-inondazioni-del-po-e-del/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it